CITTA' DI TREIA
(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 139 del 23-08-2017

Oggetto:	**DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE S.A.E. AGLI AVENTI DIRITTO NEL COMUNE DI TREIA**

Il giorno **ventitre agosto duemiladiciassette**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	**SINDACO**	**P**
CASTELLANI EDI	**ASSESSORE**	**P**
SAVI ALESSIA	**ASSESSORE**	**P**
BUSCHITTARI DAVID	**ASSESSORE**	**P**

presenti n. 4 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **PERRONI BENEDETTO**.

Il Sig. **CAPPONI FRANCO**, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di SINDACO e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 24 agosto 2016, alle ore 3:36, un forte evento sismico magnitudo 6.0 ± 0.3, con epicentro situato lungo la Valle del Tronto tra i comuni di Accumoli, Amatrice (provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (provincia di Ascoli Piceno) ha determinato, oltre alla perdita di vite umane ed all'evacuazione di numerose abitazioni, ingenti danni a beni mobili ed immobili;
- anche il Comune di Treia ha subito danni alle strutture pubbliche e private, per i quali si è reso necessario attivare, con decreto del sindaco n. 6 del 24/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio comunale, la gestione dell'evento sismico e l'attivazione delle funzioni di emergenza;
- si sono verificate ulteriori due forti scosse di terremoto di magnitudo 5.4 e 5.9, in data 26 ottobre 2016, rispettivamente alle ore 19:30 e alle ore 21:18, con epicentro in provincia di Macerata (zona di Visso e Castelsantangelo sul Nera) e un ulteriore evento sismico di eccezionale rilevanza avente magnitudo 6.5 verificatosi in data 30/10/2016 alle ore 7:40 con epicentro ubicato tra le province di Macerata, Perugia e Ascoli Piceno, a circa 7 km da Castelsantangelo Sul Nera;

CONSIDERATO che:

- il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24/08/2016, con appositi decreti pubblicati sulla GU n. 198 del 25/08/2016, ha dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila nonché quello delle province di Fermo e Macerata;
- con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016);
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2016);
- l'articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017 stabilisce che in considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO che:

- il comma 2 dell'articolo 16-*sexies* della legge 3 agosto 2017, n. 123, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, proroga fino al 28 febbraio 2018 lo stato di emergenza;
- l'articolo 43 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 autorizza i vice commissari a procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati con esito diverso da «A» della scheda AeDES, anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso;

VISTO, inoltre, l'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*, nel quale veniva inserito il Comune di Treia tra i c.d. "comuni del cratere sismico";

TENUTO CONTO che:

- la Presidenza del Consiglio dei ministri, con ordinanze n. 388 del 26 agosto 2016 e n. 389 del 28 agosto 2016, aventi per oggetto, rispettivamente: "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"* (ordinanza n. 388) e "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"* (ordinanza n. 389), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, ha dettato le prime disposizioni di coordinamento degli interventi nella prima fase di emergenza con il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dai fenomeni sismici;
- tra le misure finalizzate a dare risposta all'emergenza abitativa a favore dei nuclei familiari privi di alloggio e in possesso dei particolari requisiti richiesti, le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 394 del 19/09/2016 e n. 422 del 16/12/2016 hanno previsto l'allestimento di strutture abitative di emergenza (S.A.E.);
- l'OCDPC 394 del 19 settembre 2016 all'articolo 1, comma 1, individua le Regioni quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 1239 del 25 maggio 2016;
- la suddetta Ordinanza prevede, altresì, all'articolo 1, comma 2, che la Regione, nell'individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E. operi d'intesa con i Comuni interessati;
- come previsto dalla OCDPC 394/2016 all'articolo 1, comma 2, la possibilità di vedere assegnata la S.A.E. è limitata alla popolazione residente, previa richiesta presentata nei termini stabiliti per la conferma della stessa, che abbia avuto l'abitazione danneggiata dal sisma in cui si aveva la dimora principale, abituale e continuativa e che risulti:
  1. Inagibile con esito "E", a seguito della rilevazione effettuata con Scheda AeDES;
  2. Inagibile con esito "F" di non rapida soluzione, a seguito della rilevazione effettuata con Scheda AeDES;
  3. Edificio situato in zona rossa;
- all'articolo 1, comma 2, dell'OCDPC 394/2016 si prevede che l'individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E. sia definita dalla Regione d'intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime Regioni, nell'ambito del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016;

PRESO ATTO che le strutture abitative di emergenza (S.A.E.) sono alternative alle altre forme di assistenza e, pertanto, la loro assegnazione comporta l'esclusione dalle altre misure assistenziali previste quali, a titolo esemplificativo: contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 388/2016, ospitalità presso strutture pubbliche, ospitalità presso strutture alberghiere, altre soluzioni temporanee ecc., e pertanto, al momento dell'avvenuta consegna della S.A.E., decade il diritto alle altre forme di assistenza;

TENUTO CONTO che:

- ad oggi sono pervenute al Comune di Treia n. 9 domande da soggetti aventi diritto, residenti a Treia, di cui una è stata ritirata prima della formale assegnazione per comprovate esigenze familiari;
- per ospitare la popolazione è stata individuata, di concerto con la Regione Marche e la DICOMAC, una sola area nella frazione di Passo di Treia, sita nei pressi di Villa Lazzarini;
- il 05/05/2017 si emanava l'ordinanza sindacale n. 225/267 di occupazione d'urgenza dell'area di progetto, trasmessa con protocollo n. 8047 del 05/05/2017 alla Regione Marche. Nella stessa nota si trasmetteva la mappa catastale dell'area e si comunicavano il fabbisogno delle S.A.E., i nominativi dei richiedenti e la composizione del nucleo di ciascuno;
- il 27/05/2017 sono stati approvati dalla Regione Marche gli elaborati tecnici relativi al Layout per l'insediamento di 8 strutture abitative d'emergenza (S.A.E.) nei territori del Comune di Treia, località Villa Lazzarini, acquisito con protocollo n. 9.676 del 27/05/2017;
- il 07/08/2017 la Regione Marche notificava, in via preliminare, l'apertura del cantiere per le opere di urbanizzazione e di fondazione relative alla fornitura delle S.A.E. nella suddetta area, documento acquisito al protocollo n. 14.310 dell'8/08/2017;
- l'8/08/2017 l'Erap Marche comunicava l'affidamento degli incarichi relativi alle opere di urbanizzazione e di fondazione dell'area S.A.E. Villa Lazzarini del Comune di Treia, acquisito al protocollo n. 14.331 dell'8/08/2017;
- in data 29/07/2017 venivano inseriti i nuclei richiedenti le S.A.E. nel portale CohesionWorkPA, nell'area "Assegnazione SAE-SE100";
- la quantità di S.A.E. assegnate al Comune di Treia sono sufficienti a soddisfare tutte le richieste ricevute dagli aventi diritto;

PRESO ATTO che i criteri per l'assegnazione definitiva delle Strutture Abitative di Emergenza ai nuclei richiedenti risultati idonei sono previsti dalla normativa in base al numero e situazione dei componenti come segue:

S.A.E. della dimensione di 40 mq. fino a 2 persone;
S.A.E. della dimensione di 60 mq. per 3/4 persone:
S.A.E. della dimensione di 80 mq. superiori a 4 persone;

RITENUTO opportuno che tali criteri debbano essere mitigati tenendo conto della presenza all'interno del nucleo familiare assegnatario delle seguenti condizioni:

- Nucleo familiare composto da persona sola con disabilità al 100% e necessità di assistenza continuativa (necessarie n. 2 camere): S.A.E. della dimensione di 60 mq.;
- Nucleo familiare composto da persona anziana sola e che necessiti di assistenza (necessarie n. 2 camere): S.A.E. della dimensione di 60 mq.;
- Presenza nel nucleo familiare di genitore unico con 1 figlio (necessarie n. 2 camere): S.A.E. della dimensione di 60 mq.;

- Presenza nel nucleo familiare di genitori con 2 o più figli (necessarie n. 3 camere): S.A.E. della dimensione di 80 mq.;

RITENUTO, inoltre, opportuno demandare al Centro Operativo Comunale l'elaborazione, sulla base dei criteri sopra indicati, di una proposta di abbinamento tra i nuclei familiari aventi diritto e le relative S.A.E.;

RITENUTO, inoltre, che tale proposta debba essere presentata a tutti i richiedenti, i quali, dopo averne presa visione, dovranno esprimere la loro accettazione all'assegnazione o l'eventuale rinuncia;

RITENUTO, infine, che di tale procedimento debba essere redatto apposito verbale;

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che disciplina lo stato d'emergenza e il relativo potere di ordinanza;

VISTO, inoltre, l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO, infine, l'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

PRESO ATTO che, come stabilito degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulle deliberazioni di mero indirizzo, in quanto non implicanti valutazioni di carattere tecnico, non occorre richiedere i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di **DICHIARARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del seguente atto;

2. di **STABILIRE** che i criteri disposti dalla normativa per l'abbinamento del nucleo familiare assegnatario alla dimensione S.A.E. (40 mq. fino a 2 persone, 60 mq. per 3/4 persone, 80 mq. superiori a 4 persone) vengano mitigati tenendo conto della presenza all'interno del nucleo familiare delle seguenti condizioni:
   - Nucleo familiare composto da persona sola con disabilità al 100% e necessità di assistenza continuativa (necessarie n. 2 camere): S.A.E. della dimensione di 60 mq.;
   - Nucleo familiare composto da persona anziana sola e che necessiti di assistenza (necessarie n. 2 camere): S.A.E. della dimensione di 60 mq.;
   - Presenza nel nucleo familiare di genitore unico con 1 figlio (necessarie n. 2 camere): S.A.E. della dimensione di 60 mq.;
   - Presenza nel nucleo familiare di genitori con 2 o più figli (necessarie n. 3 camere): S.A.E. della dimensione di 80 mq.;

3. di **DEMANDARE** al Centro Operativo Comunale l'elaborazione, sulla base dei criteri sopra indicati, di una proposta di abbinamento tra i nuclei familiari aventi diritto e le relative S.A.E.;

4. di **STABILIRE**, inoltre, che tale proposta dovrà essere presentata a tutti i richiedenti, i quali, dopo averne presa visione, saranno chiamati ad esprimere la loro accettazione all'assegnazione o l'eventuale rinuncia;

5. di **STABILIRE**, infine, che di tale procedimento dovrà essere redatto apposito verbale.

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* * * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il SINDACO	Il Segretario Comunale
F.to CAPPONI FRANCO	F.to PERRONI BENEDETTO

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 28-11-2017 al 13-12-2017 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- Viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 21658 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, lì 28-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì 28-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (articolo 9 dello statuto comunale).

Treia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	6	Segr.